



STATUTO

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

È costituita con sede in via San Tommaso 6, a Torino, una associazione di promozione sociale denominata **SOLEA**. L'Associazione è costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000; è apolitica, apartitica, aconfessionale e non persegue scopi di lucro. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli associati.

ARTICOLO 2

DURATA

L'Associazione ha una durata illimitata, salvo le cause di estinzione, di cui all'articolo 15.

ARTICOLO 3

FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione nasce dalla convinzione che **attraverso piccole azioni e scelte sociali, come il lavorare in gruppo, l'averne un approccio di ascolto ed esplorazione nei confronti del contesto, l'accompagnare i diversi attori sociali con interventi analitici e progettuali, il riconoscere il lavoro come parte fondante della dignità dell'uomo, si possa contribuire al cambiamento ed alla costruzione di un mondo migliore.**

Scopo dell'Associazione è la **promozione di processi di progettazione sociale e vita pubblica:**

- si propone come luogo di elaborazione, pensiero, ricerca e sintesi dell'azione sociale;
- presta ascolto ai segni e agli stimoli degli attori sociali e del territorio traducendoli in percorsi dell'agire sociale;
- sostiene processi di sviluppo di comunità accompagnando e supportando organizzazioni sociali;
- mantiene viva e riconosciuta la dimensione della donna nella sua dimensione privata e pubblica a partire dal processo interno dell'associazione.

L'Associazione si propone di costruire le proprie finalità attraverso:

- progettazione e realizzazione di corsi di formazione sulla progettazione sociale; attivazione di laboratori e consulenze; progettazione di percorsi formativi per l'analisi dei processi organizzativi; studio delle funzioni e dei ruoli interni alle organizzazioni, in particolare con metodologie tradotte dalla Lean Organization e dal Toyota Kata;
- promozione di strumenti di comunicazione e partecipazione: lavori di gruppo, focus group, ricercazione, plenarie, assemblee pubbliche, seminari e qualsiasi tipo di strumento di progettazione partecipata;
- supporto ad enti accreditati nella gestione di servizi per il Servizio Civile Nazionale e sperimentazione di forme di impegno civile, associativo e territoriale per i giovani;

STATUTO

- progettazione di seminari interni, con contributo di persone esterne all'associazione, per indagare ed approfondire temi inerenti i percorsi dell'associazione;
- pubblicazione di articoli, saggi ed altre forme comunicative, con lo scopo di promuovere la diffusione dell'informazione e delle conoscenze elaborate;
- progettazione e realizzazione di percorsi formativi, e di tutoraggio, per operatori sociali (docenti, educatori, animatori, ...) su didattica e metodologie di insegnamento, su strumenti specifici adatti a forme plurali di apprendimento, sul riconoscimento e raggiungimento di competenze trasversali, su abilità di leadership in gruppo e all'interno dell'organizzazione ;
- rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con enti pubblici (Ministeri, Regioni, Enti Locali, ecc.) e privati, nonché Associazioni Italiane e straniere e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità.

ARTICOLO 4 SOCI

I soci si distinguono in Fondatori, Ordinari, Sostenitori ed Onorari.

Sono **soci fondatori** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

Possono essere **soci ordinari** tutti coloro che sono interessati agli scopi dell'Associazione e che vengono ammessi a farvi parte. Le domande di ammissione devono essere presentate al Consiglio Direttivo che decide, a suo insindacabile giudizio, sull'accoglimento della domanda. All'atto dell'ammissione, il Socio dovrà versare la quota Associativa.

Sono **soci sostenitori** le persone fisiche, le ditte e le persone giuridiche che, con il loro contributo, consentiranno di sviluppare l'attività Statutaria.

Costituiranno infine la categoria dei **soci onorari** quanti saranno invitati dal Consiglio Direttivo a fare parte dell'Associazione, tra coloro che abbiano acquisito particolari riconoscimenti nell'ambito di interesse dell'Associazione.

I Soci Sostenitori ed Onorari non hanno diritto di voto, e non sono tenuti al pagamento della quota Sociale.

Il numero dei soci è illimitato.

ARTICOLO 5 DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

I Soci sono tenuti:

- al pagamento della quota Sociale, se Soci Ordinari, comprese eventuali integrazioni della Cassa Sociale attraverso versamenti di quote straordinarie, previa delibera del Consiglio Direttivo;

STATUTO

- all'osservanza dello Statuto e delle delibere assunte dagli organi sociali;
- a presenziare almeno a una delle due Assemblee ordinarie annuali. I Soci che non presenzieranno per due volte consecutive ad una Assemblea ordinaria, senza previo avviso al Consiglio Direttivo, potranno venire esclusi dall'Associazione.

I Soci acquisiscono il diritto di voto il giorno seguente al versamento della quota Sociale.

I soci fondatori e ordinari aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto. I soci, sia fondatori che ordinari, possono prestare le loro competenze alla associazione ed essere riconosciuti in forma economica soprattutto per le prestazioni di servizi a terzi; il pagamento comunque non sarà mai superiore alle indicazioni del tariffario europeo per la prestazione specifica.

In ogni caso è fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 6

RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

La qualifica di Socio si perde per recesso, per decesso e per esclusione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Comitato Esecutivo con un preavviso di almeno 2 mesi. L'esclusione del Socio è deliberata dal Comitato Esecutivo e non esonera dal pagamento della quota per l'anno corrente.

Vengono esclusi i Soci che riportano condanne penali o perdono la capacità civile per reati comuni o compiono atti che ledono l'onorabilità e siano incompatibili con l'indirizzo e gli scopi dell'Associazione, nonché i Soci che non abbiano pagato la quota Sociale. L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo e viene comunicata all'interessato e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

La qualità di Associato non è trasmissibile. Non è trasmissibile la quota o il contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa

Il Socio, che per qualsiasi motivo recede dall'Associazione, non può vantare alcun titolo sul patrimonio associativo.

ARTICOLO 7

GLI ORGANI SOCIALI

Sono Organi sociali dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci;

il Consiglio Direttivo;

STATUTO

Il Presidente.

ARTICOLO 8 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è organo sovrano dell'Associazione. È costituita dai soci fondatori e ordinari; è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con un preavviso di almeno 10 giorni, mediante comunicazione informatica e non. L'avviso dovrà specificare gli argomenti all'ordine del giorno e riportare il verbale della volta precedente.

L'Assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno due volte all'anno, di cui una per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. L'assemblea può, inoltre, essere convocata in sede straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo o per richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

All'assemblea spettano le seguenti prerogative:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo. Se l'assemblea non approva il bilancio decade automaticamente il Presidente ed il Consiglio Direttivo. In questo caso, l'assemblea nomina un commissario che gestisce la struttura nell'ordinaria amministrazione e convoca, entro 45 (quarantacinque) giorni l'Assemblea per l'elezione degli organi decaduti;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- fissare annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- deliberare sul programma annuale dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute.

STATUTO

L'assemblea straordinaria:

- approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ARTICOLO 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea dei soci.

Il numero dei componenti, variabile tra un minimo di tre a un massimo di cinque, sarà stabilito di volta in volta dall'assemblea in occasione della sua nomina.

I consiglieri devono essere scelti tra i soci, durano in carica quattro anni.

Essi eleggono tra loro un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere.

Tutte le cariche non prevedono remunerazione.

Quando il Presidente, per qualsiasi motivazione, cessa dalle sue funzioni, sono automaticamente decaduti tutti gli incarichi da esso attribuiti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria circa una volta al mese; in seduta straordinaria su convocazione del Presidente o su richiesta, automaticamente convocata, da tre membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
- redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
- ammette i nuovi soci
- esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea

Il Consiglio Direttivo può deliberare, se sono presenti almeno la metà dei consiglieri.

Le delibere sono prese a maggioranza; in caso di parità di voti si rimanda alla seduta successiva.

ARTICOLO 10 IL PRESIDENTE

E' eletto dal Consiglio Direttivo, al suo interno.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea.

Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

STATUTO

Convoca l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Tutte le funzioni del Presidente saranno assunte, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

ARTICOLO 11 IL TESORIERE

Il Tesoriere nominato dal Consiglio Direttivo provvede alla tenuta della contabilità.

Sarà supportato da un professionista esterno e avrà come riferimento strutture specializzate.

ARTICOLO 12 PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributive dei soci;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- da eventuale patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- da contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- dalle quote Sociali ed elargizioni dei proprio Soci;
- dai proventi delle proprie iniziative
- da eventuali fondi di ricerca costituiti con eccedenza di bilancio.



STATUTO

ARTICOLO 13

BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea ordinaria.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

ARTICOLO 14

MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o dalla maggioranza dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO 15

SCIoglIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'avviso dell'assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento dell'Associazione deve essere inviato con almeno sessanta giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione.

Il patrimonio sarà devoluto a fini di utilità sociale, ovvero a favore di Associazioni di promozione sociale di finalità similari.

ARTICOLO 16

NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Torino, 6 settembre 2016

Letto e sottoscritto

